

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
Sezione ... Civile - Fallimento

Fallimento

Curatore: dott.

**VERBALE DI DISERZIONE D'INCANTO E ORDINANZA
DI FISSAZIONE DI NUOVO ESPERIMENTO**

L'anno addì del mese di alle ore,
avanti al dott., Giudice delegato al fallimento, è comparso il curatore dott.
.....

Il Giudice delegato,

vista l'ordinanza datata, da cui è stato estratto avviso di vendita immobiliare, affisso alla porta esterna di questo Tribunale, come da relazione dell'ufficiale giudiziario in data, e pubblicato sui quotidiani e, ordinanza con la quale è stata disposta la vendita con incanto degli immobili di pertinenza del fallimento alle condizioni ivi contemplate;
rilevato che non è stata presentata alcuna offerta;
dà atto dell'esito negativo dell'incanto.

Il Giudice delegato,

inoltre, sentito il curatore;
visti gli artt. 104, 105, 108 l. fall. in relazione agli artt. 490, 568, 569, co. 3 e 6, 576 e segg. cod. proc. civ.;
ritenuto che l'immobile acquisito all'attivo fallimentare, sito in ,
costituito da
e descritto in catasto in Comune di, è stato messo all'incanto -
andato deserto - al prezzo base di euro;
a norma dell'art. 591, co 2, cod. proc. civ.;

o r d i n a

la vendita all'incanto in unico lotto dell'immobile sopra descritto al prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente e cioè pari a euro, disponendo che le offerte in aumento non possano essere inferiori a euro;

a v v e r t e

che la vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura;

o r d i n a

che l'incanto abbia luogo il giorno alle ore nel proprio ufficio;

d i s p o n e

che la vendita sia preceduta dall'affissione per tre giorni consecutivi nell'albo di questo Tribunale di un avviso contenente tutti i dati della presente ordinanza, nonché da idonea pubblicità da effettuarsi una sola volta, e in giorni non festivi, sui quotidiani e, incombenti tutti da compiersi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'incanto;

a v v e r t e

che i concorrenti devono presentare entro le ore 13 del secondo giorno precedente la vendita - nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale - istanza e depositare il 10% del prezzo base, a titolo di cauzione, euro 543,00 per spese presunte nonché euro per Iva e imposte sui trasferimenti, mediante separati assegni circolari intestati a «Ufficio esecuzioni immob. Trib.»; che il pagamento del prezzo di aggiudicazione deve essere effettuato entro 30 giorni in assegni intestati al curatore, con detrazione dell'ammontare della cauzione e con l'obbligo per lo stesso curatore di effettuarne il versamento nei fondi fallimentari; che la cauzione e il deposito per le spese saranno restituiti agli offerenti che non diventino aggiudicatari subito dopo la chiusura dell'incanto.

L'acquirente potrà, ove lo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse, accordarsi con il e/o, al fine di accollarsi in tutto o in parte il debito relativo agli esistenti mutui ipotecari per gli effetti di cui all'art. 585, co. 2, cod. proc. civ.

.....,

Il Giudice

delegato

(dott.)